



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 04/11/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: nel mese di settembre del 2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; nel mese di ottobre 2018 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate su 120 (come da liberatoria versata in atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 72 rate residue; in data 1.06.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva: trattasi di un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, intervenuto mediante un proprio agente in attività finanziaria.

Dal conteggio estintivo agli atti risulta già abbuonato l'importo di Euro 3.065,55 a titolo di interessi corrispettivi non maturati, nonché l'importo di Euro 393,12 a titolo di "Commissioni della Mandataria".

La parte ricorrente domanda, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, c.d. *Lexitor*, e della decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 3.436,93, al netto di quanto già abbuonato in sede di conteggio estintivo, di cui Euro 4.733,44 a titolo di "interessi", Euro 393,12 a titolo di "commissioni [nome intermediario] in qualità di mandataria per il perfezionamento del



finanziamento”, Euro 393,12 a titolo di “commissioni [nome intermediario] in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento”, Euro 1.375,92 a titolo di “provvigioni intermediario del credito”. Il tutto oltre ad interessi legali sulle somme ripetute con decorrenza dalla data di estinzione anticipata del finanziamento ed alla rifusione delle spese legali quantificate nell’importo di Euro 250,00 (indicato nel ricorso quale “risarcimento spese affiancamento ed assistenza gestione reclamo/ricorso”).

Nelle controdeduzioni al ricorso l’intermediario resistente ha sostenuto che il modulo di contratto oggetto di controversia è riconosciuto dall’ABF e dal Giudice ordinario come conforme alla legge; ha eccepito la manifesta infondatezza della richiesta di rimborso degli interessi corrispettivi non maturati sulla base del criterio *pro rata temporis*, essendo stato nella specie pattuito (come da modulo SECCI in atti, sezione 2) un piano di ammortamento alla francese, avente per caratteristica rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente; ha al riguardo aggiunto che parte ricorrente ha pagato gli interessi relativi alle 48 rate scadute al momento dell’estinzione anticipata, essendo stati decurtati dal calcolo del debito residuo tutti gli interessi sulle rate future in quanto non maturati; che gli interessi decurtati sono stati correttamente calcolati in Euro 3.065,55, pari all’ammontare della quota di interessi relativi alle 72 rate residue, come da piano di ammortamento alla francese; ha osservato come l’unica voce rimborsabile era quella relativa alle commissioni a [nome intermediario] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento (come da sezione 2, lett. b, modulo SECCI); ha rilevato come, riferendosi alla fase preliminare di conclusione del contratto, nessun costo o onere di natura *up front* è rimborsabile in favore di parte ricorrente; ha affermato l’irrelevanza della sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e l’impossibilità delle direttive europee di spiegare efficacia c.d. orizzontale nei rapporti tra privati; ha sostenuto che la tesi affermata dal Collegio di Coordinamento condurrebbe a conseguenze paradossali; ha citato precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli; ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente ha chiesto la restituzione degli “interessi” secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. Ha a tal fine invocato quanto prescritto dal modulo Secci (*Standard European Consumer Credit Information*) allegato al contratto e versato in atti, ove è sì previsto un piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente, ma è altresì disposto che “il cliente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento avendo diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto” (così il ricorso, che richiama il punto 4 del modulo Secci).

Per orientamento condiviso presso i Collegi territoriali ABF, clausole affette da tale ambiguità e opacità non possono che interpretarsi – ex art. 35, comma 2°, c. cons. (in piena aderenza a quanto disposto, nella parte generale del contratto, dall’art. 1370 c.c.) – contro il loro autore, vale a dire contro chi se ne avvalga unilateralmente nella contrattazione per condizioni generali e moduli predisposti; e nel caso di specie non possono che determinare l’applicazione, per la restituzione della quota di interessi, del criterio *pro rata temporis* più favorevole al consumatore.

Quanto alle commissioni e agli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, perché non maturati a favore dell’intermediario all’atto dell’estinzione anticipata del rapporto, vengono in considerazione le seguenti voci.



Le “Commissioni a [...] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento” (lett. “b” del modulo SECCI, in corrispondenza della sezione 3, alla voce “Importo totale dovuto dal consumatore”) è chiaramente volta a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l’intero svolgimento del rapporto sicché, tenuto conto dell’orientamento dei Collegi ABF formatosi su clausole di analogo tenore, deve giudicarsi *recurring*; tale natura non è peraltro controversa tra le parti, posto che l’importo di euro 393,12 abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo corrisponde alla quota non maturata di tale commissione.

Per consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, le “Commissioni a [...] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento” (lett. “a” della citata sezione del modulo SECCI) vanno invece qualificate *up-front* posto che l’attività retribuita si esaurisce con la concessione del prestito e non sono previsti incombenzi od operazioni ulteriori e capaci di prolungarsi oltre.

Quanto alla clausola “Provvigioni all’intermediario del credito” (lett. “c” del medesimo modulo), essa non risulta accompagnata da alcuna specificazione e descrizione dell’attività remunerata. In tali casi la valutazione dei Collegi territoriali si basa sul soggetto concretamente intervenuto: in particolare, clausole d’analogo tenore sono giudicate *up-front* qualora risulti intervenuto un agente in attività finanziaria, mentre sono considerate *recurring* in caso di intermediario ex art. 106 TUB, considerata l’ampiezza delle attività a quest’ultimo consentite, anche di natura ricorrente. Cionondimeno, nella qualificazione di dette clausole viene assegnato rilievo anche all’allegato al modulo Secci consegnato al cliente e *ad abundantiam* all’accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l’intermediario del credito: se nell’allegato al Secci l’attività svolta dall’intermediario del credito viene delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, le provvigioni in questione sono considerate quale costo *up-front*, indipendentemente dal soggetto in concreto intervenuto, posto che la clausola non può più reputarsi priva di descrizione.

Nel caso di specie il contratto versato in atti reca timbro e sottoscrizione di un intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., il quale risulta intervenuto mediante un proprio agente in attività finanziaria. Come specificato dall’allegato al modulo informativo Secci, l’intermediario ex art. 106 T.U.B. è il soggetto che “distribuisce, anche attraverso una propria rete di agenzie e/o mediatori creditizi, i prodotti finanziari delle società Intermediarie e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti”: l’attività svolta dall’intermediario del credito viene qui delimitata alla fase di perfezionamento del finanziamento, sicché le provvigioni in questione vanno considerate quale costo *up-front*. *Ad abundantiam* in atti è stato altresì versato l’accordo di distribuzione stipulato dalla banca con l’intermediario del credito, nonché copia della fattura rilasciata da quest’ultimo in cui il compenso indicato corrisponde esattamente all’importo addebitato al ricorrente a titolo di “provvigioni dell’intermediario del credito”.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui “l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-*sexies* TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio



decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,74%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,85%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				7.889,07	Recurring	60,00%	4.733,44	3.065,55	1.667,89
Comm. per il perfezionamento - lett.A				655,20	Upfront	38,85%	254,54		254,54
Comm. per la gestione - lett. B				655,20	Recurring	60,00%	393,12	393,12	0,00
Provvigioni intermediario del credito - lett. C				2.293,30	Upfront	38,85%	890,94		890,94
Totale				11.492,77					2.813,37

L'importo così determinato è inferiore a quello domandato (pari ad Euro 3.436,93), avendo parte ricorrente applicato il criterio di quantificazione *pro rata temporis* anche alle voci che, per quanto sopra detto, hanno natura *up-front*.

Spettano inoltre gli interessi legali ancorché non, come domandato, dalla data di estinzione anticipata del rapporto, sebbene da quella del reclamo, come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. coord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.813,37, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA